

La gestione dei rifiuti nelle attività MANIFATTURIERE

CONDIZIONI E REQUISITI

AGGIORNAMENTO AL 12/09/2019

1

rifiuti
nelle attività
MANIFATTURIERE

L'attività di un sistema economico è ripartita in tre grandi settori:

- il **settore primario**, che comprende l'agricoltura, le foreste, la zootecnia e la pesca;
- il **settore secondario**, che identifica le **attività dell'industria manifatturiera**, l'industria estrattiva (in molte classificazioni, tuttavia, il settore estrattivo, in quanto riguarda la terra, è incluso nel settore primario), la produzione di energia e le costruzioni;
- il **settore terziario**, relativo all'insieme dei *servizi*, il cui numero è in continua espansione: commercio, trasporti, turismo, libere professioni, pubblica amministrazione, attività creditizie e intermediazione finanziaria.

2

rifiuti
nelle attività
MANIFATTURIERE

Settore che si distingue **tra grande e piccola impresa**, nelle prime vi è un organo esecutivo, nelle seconde vi è solo la figura dell'imprenditore.

Il cuore del settore secondario è costituito dall'industria manifatturiera, il grande comparto che produce beni di consumo durevole come le auto, gli elettrodomestici ecc. Che hanno alimentato i mercati del consumo di massa soprattutto dopo la seconda guerra mondiale. Questo sotto-settore, che puntava su prodotti fortemente standardizzati a prezzi sempre più bassi, è stato protagonista degli ultimi cinquant'anni di sviluppo economico. Oggi, i mercati di massa appaiono saturi e le imprese d'avanguardia nel settore manifatturiero rovesciano la logica che ha presieduto al processo di industrializzazione e puntano sulla personalizzazione del prodotto, sull'atto di consumo come esperienza unica e così via. Il **prodotto industriale**, in questa nuova fase, **ha sempre più il carattere di (o anche di) un servizio**. Questo processo, che assimila prodotto e servizio, viene detto **convergenza**.

3

rifiuti
nelle attività
MANIFATTURIERE

Settore che si suddivide in:

- **Metallurgia**. Il settore metallurgico è specializzato nella lavorazione dei metalli. Uno dei principali prodotti dell'industria metallurgica è l'acciaio.
- **Chimica**. Il settore chimico si occupa della produzione di sostanze impiegate nelle altre attività industriale. Uno dei principali prodotti dell'industria chimica è la plastica.
- **Metalmecanica**. L'industria metalmecanica si occupa della produzione i veicoli, automobili e macchinari pesanti.
- **Industria tessile**. L'industria tessile è specializzata nella produzione dei tessuti e dei capi di abbigliamento.
- **Industria agroalimentare**. L'industria agroalimentare si occupa della trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti alimentari per la grande distribuzione.
- **Edilizia**. Nel settore edile sono comprese tutte le attività di costruzione degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture (strade, ferrovie, ecc.).

4

Codice Ambientale
D.lgs. 152/2006

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. 14 aprile 2006)

entrato in vigore 29 aprile 2006

Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni, in particolare:

D.lgs. 205 del 2010 (in vigore dal 25/12/2010) recepisce la direttiva europea 2008/98/CE Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue (Nuovo elenco europeo dei rifiuti)

Regolamento Commissione Ue 1357/2014/Ue (Caratteristiche di pericolo rifiuti / Sostituzione dell'allegato III alla direttiva 2008/98/Ce)

LEGGE 28/12/2015, n. 221 Misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali in vigore dal 2 febbraio 2016

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, nella Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'art. 194-bis semplificazioni del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri

5

Codice Ambientale
D.lgs. 152/2006

PRINCIPI GENERALI

Precauzione
Prevenzione
Sostenibilità
Responsabilizzazione

RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

PRIORITA' NELLA GESTIONE

Prevenzione
Preparazione per il riutilizzo
Riciclaggio
Recupero (compresa energia)
Smaltimento

SANZIONI / REATI

DEFINIZIONI

Rifiuto
Rifiuto pericoloso
Sottoprodotto
Rifiuto che cessa di essere tale
Produttore
Detentore
Gestione
Raccolta
Raccolta differenziata
Recupero
Smaltimento
Deposito temporaneo
Centro Comunale di raccolta
Intermediario
Commerciante
.....

ESCLUSIONI

dal campo di applicazione dei rifiuti

CLASSIFICAZIONE

Urbani – Speciali
(Pericolosi / Non pericolosi)
ASSIMILABILI URBANI

Tracciabilità dei rifiuti

• Registro di carico e scarico
• Formulari

ISCRIZIONE Albo Gestori Ambientali

ORDINARIA
SEMPLIFICATA

AUTORIZZAZIONI

ORDINARIA
SEMPLIFICATA

6

rifiuti
nelle attività
MANIFATTURIERE

ATTENZIONE a

In dottrina troviamo la definizione di **lavorazione industriale o artigianale**: intendendo qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio (amministrativo, finanziario, turistico, spettacolo, pulizia...), purché tale lavorazione industriale o artigianale sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.

7

Definizione
di
Produttore di
Rifiuti

Art. 183, comma 1, lett. f) D.lgs 152/2006 , modificato dalla Legge 125 del 6 agosto 2015

E' "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti **e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

E' stata modificata la definizione giuridica di produttore iniziale di rifiuti estendendola al soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti.

I nuovi soggetti ai quali riferire la definizione di "produttore iniziale di rifiuti" sono i seguenti:

- il soggetto la cui attività produce rifiuti (cioè l'esecutore materiale dei lavori che danno origine alla produzione dei rifiuti stessi);
- il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

8

Responsabilità nella produzione dei Rifiuti

Art. 188, comma 1 D.lgs. 152/2006

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Il produttore che affida a terzi la gestione del proprio rifiuto deve verificare che il soggetto affidatario sia regolarmente:

- **Iscritto** all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto
- **Autorizzato** per l'attività di recupero o smaltimento

La verifica delle iscrizioni/autorizzazioni è un onere al quale non è possibile sottrarsi, se disatteso implica la **CORRESPONSABILITA' IN ATTIVITA' ILLECITA'** (art. 188 D.lgs. 152/06).

IMPORTANTE: E' consigliabile inserire sempre nel contratto le indicazioni relative alla gestione del rifiuto prodotto (**chi fa che cosa**).

9

Oneri

Per il produttore del rifiuto

Divieti

Se il produttore di rifiuti speciali consegna i propri rifiuti a un soggetto non autorizzato alla gestione (recupero o smaltimento) può essere sanzionato perché concorre al **reato di gestione illecita del rifiuto**.

Confermato più volte dalla Corte di Cassazione.

- Divieto di abbandono
- Divieto di vendita o cessione di rifiuti (a soggetti non autorizzati) (es pallets o pneumatici fuori uso).
- Divieto di trasporto dei propri rifiuti dal luogo di produzione in assenza di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (es. trasporto di batterie esauste da una sede all'altra della stessa Impresa o Ente)

10

Definizione

di

Rifiuti

Cessazione

di

Rifiuto

Art. 183, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

E' rifiuto " Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi "

Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso (comma 1 lett. b)

"Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto".

Art. 184-ter, comma 1 D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

11

Esclusioni dal campo di applicazione dei Rifiuti

Art. 185, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

Sono esclusi:

▪ le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio ...,

.....

▪ i sottoprodotti di origine animale,

▪ le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002,

▪ i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.

12

Definizione di Sottoprodotto

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Qualsiasi sostanza od oggetto

- che soddisfa le **condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
- che rispetta i **criteri** stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

ATTENZIONE

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria

1) **Decreto 13 ottobre 2016, n. 264**
Pubblicato sulla GU del 15/02/2017, in vigore dal 2 marzo 2017.

2) **Circolare MinAmbiente 30/5/2017** per l'applicazione del DM 264/2016.

13

Definizione di Gestione e Raccolta Rifiuti

Gestione

la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammentati ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati (*mod. dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014*).

Raccolta

il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (*mod. dall'art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015*).

14

Co-Responsabilità nella gestione dei Rifiuti

Il conferimento dei rifiuti DEVE ESSERE FATTO A SOGGETTO AUTORIZZATO (dal trasportatore al gestore [recuperatore/smaltitore] finale). In caso contrario il produttore/detentore concorre con essi nel reato di gestione non autorizzata.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidalmente del corretto smaltimento, il produttore del rifiuto non può consegnarlo a chiunque, ma deve conferirlo o al servizio pubblico o ad un soggetto privato che sia autorizzato a recuperare o smaltire quel particolare tipo di rifiuto, a nulla rilevando che il consegnatario possa essere autorizzato a recuperare o a smaltire altri rifiuti giacché l'assenza di autorizzazione per il rifiuto specifico conferito equivale a mancanza di autorizzazione.

15

Classificazione D.lgs. 152/2006

Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006

I rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine in:
 - rifiuti urbani
 - rifiuti speciali
- secondo le caratteristiche di pericolosità in:
 - rifiuti non pericolosi
 - rifiuti pericolosi

Assimilazione Rifiuti urbani

Ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) D.lgs. 152/2006

è Competenza dello Stato determinare (con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente) i **criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione**, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Ai sensi dell'articolo 198, comma 2 D.lgs. 152/2006

sono i COMUNI che concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili con appositi regolamenti.

16

Rifiuti assimilabili agli urbani (art.195 comma "e")

Sono rifiuti che in base a criteri quali-quantitativi definiti (attualmente) dai comuni attraverso regolamento, sono gestiti nella stessa modalità dei rifiuti urbani.

Ciò comporta:

- Tariffazione a quantità
- Non c'è gestione amministrativa (registro, formulario e MUD)


In particolare:

- la tariffazione è determinata dal comune sulla base della quantità, tipologia di rifiuti conferiti e dimensioni economiche del produttore
- la riduzione della tariffa è sempre determinata dal comune ed è definita in base alle quantità di assimilati avviati dal produttore direttamente al recupero


17

Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani -> il servizio di raccolta è svolto dal servizio pubblico, quindi:



Il Comune determina i criteri di assimilazione per i rifiuti recuperabili.



Tuttavia il produttore ha comunque libertà di scegliere un gestore terzo, facendo conservare al rifiuto le caratteristiche di speciale.

In tal caso, sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

18

ARERA (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico)

Le nuove competenze sui rifiuti attribuite all'ARERA (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) dalla legge di bilancio 2018

Ad ARERA spettano anche compiti di regolazione tariffaria in materia di rifiuti.

L'ARERA con le delibere 5 aprile 2018, 225/2018/R/Rif e 226/2018/R/Rif ha avviato un procedimento per l'adozione dei provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati:

- metodo tariffario
- criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento
- modalità di approvazione delle tariffe definite dall'Ente di governo d'ambito ottimale.

Nelle more della definizione delle nuove regole tariffarie, Arera ha comunicato il 10/5/2018 che continua ad applicarsi il regime vigente prima della legge 205/2017.

19

Attribuzione codici CER /1

L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti. Quindi:

La **classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore**

poiché è in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
3. utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

E' possibile che un soggetto (impianto o stabilimento) debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

20

Cosa fa
l'Impresa
quando è
produttrice di
Rifiuti
-
ADEMPIMENTI

Deve:

- codificare il rifiuto prodotto assegnando, quando dovuto, il codice di pericolo HP per i rifiuti classificati pericolosi
- effettuare analisi se e quando necessarie
- effettuare caratterizzazione, schede di omologa
- effettuare campionamenti
- gestire il deposito temporaneo
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari se obbligati
- gestire la tracciabilità sul SISTRI se obbligati
- generare e presentare il MUD se obbligati

21

CLASSIFICARE
CODIFICARE
un
Rifiuto

Lo strumento che viene utilizzato per **classificare - codificare** un rifiuto è l'Elenco Europeo dei Rifiuti che porta all'individuazione del corretto codice CER e della caratteristica di pericolosità o di non pericolosità attribuita al rifiuto.

In caso di rifiuto pericoloso vanno poi definite le specifiche caratteristiche di pericolo HP ad esso attribuite.

Quando il rifiuto in indagine non è riconducibile ad un processo produttivo ben codificato o tra i codici elencati per un certo processo non se ne trova uno che lo descriva in modo corretto si passa alla **caratterizzazione** dello stesso.

22

CARATTERIZZARE un Rifiuto

Al fine di ottenere una **caratterizzazione del rifiuto** è necessario predisporre una sorta di *carta di identità del rifiuto* in cui:

1. si descrivere il processo di origine,
2. le materie prime utilizzate,
3. le sostanze con cui può essere entrato in contatto,
4. le relative schede di sicurezza.

Importante anche la verifica di idoneità verso l'impianto di destino finale.

A tal fine spesso risulta necessario un supporto analitico.

Non esistono analisi generiche o standard o comunque predefinite al fine di ottenere con facilità classificazione e caratterizzazione.

23

ANALISI sui Rifiuti

L'analisi del rifiuto risulta necessaria, almeno all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e dovrà essere ripetuta periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, con lo scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità.

Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà comunque procedere a effettuare una nuova analisi.

Fermo restando l'obbligo e l'onere del produttore,

per il gestore dell'impianto (recupero o smaltimento) è conveniente eseguire, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.

3/3

24

Art. 183, comma 1, lett. bb) D.lgs. 152/2006

Deposito Temporaneo

Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci

testo modificato DL 9/02/2012 e confermato dalla L 35/2012

Per **luogo di produzione** si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto

Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento

25

Deposito Temporaneo condizioni

Rifiuti
pericolosi

Con cadenza almeno trimestrale

o

Quando il deposito raggiunge i 30 mc
di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi,
comunque il Deposito Temporaneo non può
mai superare l'anno.

Rifiuti
non
pericolosi

Terre e rocce
da scavo

CER 170504 e 170503*

Devono essere avviate a
recupero o smaltimento con
cadenza almeno trimestrale
(indipendentemente dalle
quantità) o quando il deposito
raggiunge i 4.000 mc di cui non
oltre gli 800 mc di rifiuti
pericolosi, comunque il
deposito non deve superare
l'anno

26

Deposito Temporaneo

condizioni

Rifiuti
pericolosi

Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche

Nel rispetto delle norme che disciplinano:

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Rifiuti
Sanitari

Deve essere effettuato in condizioni tali:

- da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute;
- durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore;
- può essere esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore. (art. 8 DPR 254/2003).

27

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

* Norme contenute nel Ddl
'GREEN ECONOMY' del
22/12/2015, in vigore dal 2
febbraio 2016

Che cosa è ->

il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti e la data di produzione o di gestione.

Chi è obbligato ->

1) i produttori:

- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali,
 - di rifiuti speciali pericolosi *,
 - di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque....,
- 2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale,
3) chi effettua attività di recupero e smaltimento,
4) chi effettua attività di intermediazione.

Chi è escluso ->

1) i produttori:

- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: attività di demolizione, costruzione, scavo, attività commerciale, servizio, sanitarie, attività agricole ed agro-industriale (art. 2135 C.c.).

- * le imprese agricole di cui all' art.2135 del C.c. che producono rifiuti pericolosi,

- * i soggetti esercenti attività ricadenti nell' ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,

2) soggetti **abilitati** allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in **forma ambulante**, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5 D.lgs.152/06).

28

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
----->

La compilazione ->

tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico/scarico..

Tali annotazioni devono essere effettuate:

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla raccolta /trasporto per il trasportatore,
- dalla transazione per l'intermediario/commerciante

entro 2 gg lavorativi per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento.

Compilazione affidata a terzi ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 t di rifiuti non pericolosi e le 2 t di pericolosi **possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico** anche **tramite le associazioni imprenditoriali interessate**, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

29

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Ubicazione ->

tenuto presso l'impianto di produzione / la sede del trasportatore, intermediario / la sede dell'impianto gestore.

Conservazione ->

conservato ed integrato con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;

unica eccezione per la discarica, i cui registri vengono conservati a tempo indeterminato: prima dalla stessa discarica poi dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Il Modello ->

da utilizzare è quello previsto al **DM 1 aprile 1998 n. 148**, dettagliato nell'allegato C-1 sezione III, nel quale sono indicate le modalità di inserimento dei dati, oltre alla Circolare del Ministero del 4 agosto 1998. In particolare:

1. Modello A per produttori, trasportatori e gestori

Il registro si acquista in cartoleria ->

in questo caso la tipografia che lo ha realizzato ha rispecchiato il tracciato indicato nel DM 1 aprile 1998 n. 148 e si parla di registro cartaceo; il dichiarante compila il registro in tutte le sue parti con le tempistiche e le modalità indicate nella norma.

30

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il registro può essere anche informatico -> cioè verrà compilato e gestito attraverso una procedura informatica; **anche in questo caso il dichiarante rispetterà tempistiche e modalità operative**, ma il registro stesso sarà composto da un numero di fogli bianchi (formato A4) che il dichiarante provvederà a numerare ed intestare con il nome dell'impresa o ente attraverso la procedura informatica. In questo caso il numero dei fogli che andranno a comporre il registro verrà deciso dal dichiarante.

Vidimazione ->

Il registro in entrambi i casi (cartaceo o informatico) dovrà essere **vidimato prima** del suo utilizzo, cioè prima di riportare sullo stesso una operazione di carico e scarico del rifiuto.

Vidimati dalla CCIAA di competenza.

Si utilizzano fogli numerati (formato A4).

Il Costo ->

per la vidimazione è pari ad E.25.

Composizione ->

Il registro, in entrambi i casi (cartaceo o informatico), è **composto** da un frontespizio nel quale sono riportati i dati dell'impresa: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede, indirizzo dell'unità locale dell'impresa (ubicazione dell'esercizio); attività dell'impresa: produttore...; data e numero della prima e dell'ultima registrazione effettuata sul registro.

Disponibilità ->

Le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili all'autorità di controllo, in qualunque momento questa ne faccia richiesta.

31

REGISTRO DI CARICO E SCARICO Attività di produzione e gestione – MODELLO (AIIA)

	Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto	Annotazioni
Scarico - Carico - del n	a) CER	Kg	
Formulario n	b) Descrizione	Litri	Intermediario/ Commerciante	
del Rif. operazioni di carico n	c) Stato fisico	Metri cubi	Sede C.F. Iscrizione Albo n.	
	d) Classi di pericolosità			
	e) Rifiuto destinato a: () smaltimento cod. () recupero cod.			

32

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Sanzioni
(D.lgs. 152/06, art. 258)

1/2

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico

- Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00.

La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

- Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore (ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione).

33

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Sanzioni
(D.lgs. 152/06, art. 258)

2/2

Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del registro di carico e scarico

Se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1.550 €.

Mancata conservazione

- Nel caso in cui i registri relativi alle operazioni di smaltimento in discarica non vengono consegnati, al termine dell'attività, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

- In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

34

FORMULARIO

D.lgs. 152/06 art. 193 comma 1 - Durante il trasporto effettuato da Enti/Imprese i rifiuti sono accompagnati da formulario.

D.lgs. 152/06 art. 193:

comma 4 - Le disposizioni non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 l.

comma 4 bis - Le disposizioni non si applicano nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) [*i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135*], effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 l.

35

FORMULARIO

Circolare agosto 1998

n) in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del Comune o dei Comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (e a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta.

Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione.

36

FORMULARIO

I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agenzia delle entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

I formulari sono **annotati** sul registro Iva acquisti.

La **vidimazione** dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il modello da utilizzare è quello definito nel DM 1 aprile 1998 n. 145, il quale all'art. 2 comma 1 **stabilisce** che per i formulari vale quanto segue:

- 1) devono essere **emessi da apposito bollettario a ricalco** conforme alla norma;
- 2) qualora siano **utilizzati strumenti informatici**, devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco;
- 3) sono **predisposti da tipografie autorizzate** dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n 627/78;
- 4) **riportano indicazione degli estremi** dell'autorizzazione su ciascun modulo;
- 5) **la vendita da parte** del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del DM Finanze 29/11/1978;
- 6) **sono numerati progressivamente con l'adozione di prefissi alfabetici di serie** (numeri di serie e progressivi prestampati).

Il DM 1 aprile 1998 n 145, all'art. 4 comma 2 precisa che il **frontespizio del formulario prima dell'utilizzo deve essere compilato** nelle parti relative ai dati dell'impresa, mentre i dati relativi all'ubicazione dell'unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma comunque prima dell'emissione (utilizzo) del primo formulario.

37

FORMULARIO

nota Ministero Ambiente

Il formulario è **compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato** dal trasportatore al momento del trasporto del rifiuto. Il formulario è redatto in quattro copie (carta chimica): una copia del formulario rimane presso il produttore o detentore; le altre tre, controfirmate e datate in arrivo al destinatario, restano: una copia al destinatario e due al trasportatore, che provvede a trasmetterne una (**la quarta copia**) al produttore o detentore dei rifiuti, a trasporto concluso. In questo modo il destinatario dà atto di aver ricevuto i rifiuti.

In caso di mancata ricezione della **quarta copia del formulario** nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana (alla Regione nell'ipotesi di trasporto transfrontaliero) al fine dell'esclusione della responsabilità.

Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.

La copia conforme del formulario (consuetudine fra gli addetti ai lavori) non risponde a nessuna indicazione nella norma.

Di recente il **Ministero, con nota pubblicata** nel proprio sito <http://www.minambiente.it/pagina/quesiti>,

ha fornito un importante chiarimento sulle procedure di **formazione, trasmissione e conservazione dei documenti in formato digitale** (quarta copia del formulario) su richiesta di un' Impresa e anche su richiesta di Confindustria.

38

FORMULARIO

art. 194-bis D.lgs. 152/06

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, nella Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'art. 194-bis (Semplificazioni del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri),

al comma 3 dispone che è consentita la trasmissione della quarta copia del formulario prevista dal comma 2 dell'art. 193, anche mediante posta elettronica certificata (PEC).

39

FORMULARIO PER IL TRASPORTO Modelli 1/2	FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: Del/../.. (DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro:
	(1) Produttore/Detentore: Unità locale C.fisc: N.Aut/Albo: del .../.../.....
	(2) Destinatario: Unità locale C.fisc: N.Aut/Albo: del .../.../.....
	(3) Trasportatore del rifiuto: Unità locale C.fisc: N.Aut/Albo: del .../.../..... Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di Annotazioni
(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione Codice Europeo:/..... Stato fisico: (1) (2) (3) (4) Caratteristiche di pericolo: N. Colli/contenitori:	

40

FORMULARIO PER IL TRASPORTO Modelli 2/2	(5) Rifiuto destinato a: (recupero/smaltimento) Caratteristiche chimico-fisiche
	(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:) (-) Peso da verificarsi a destino.
	(7) Percorso (se diverso dal più breve):
	(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)
	9) Firme: FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE ** FIRMA DEL TRASPORTATORE: **
	(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo: Targa rimorchio: Data/ora inizio trasporto: del / /
	(11) - Riservato al destinatario Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero (-) accettato per seguente quantità (Kg o litri): (-) respinto per le seguenti motivazioni: Data ... / ... / FIRMA DEL DESTINATARIO **

41

<h2 style="margin: 0;">FORMULARIO</h2> <h3 style="margin: 0;">Sanzioni</h3> <p style="margin: 0;">(D.lgs. 152/2006, art. 258)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300; nel caso il trasporto riguardi rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. ▪ Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550; la stessa pena si applica in caso di mancata conservazione o invio alle autorità competenti del formulario.
---	---

42

ecocamere

Home Adempimenti Servizi Temi Chi siamo Contatti

Elenco sottoprodotti Registro Pile Registro AEE MUD Albo Gestori Ambientali Registro F-gas

IL SITO DELLE CAMERE DI COMMERCIO CHE AIUTA LE IMPRESE A ORIENTARSI TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ IN CAMPO AMBIENTALE.

EMISSIONI DI GAS-SERRA, PER FLUSSO DI MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI

[vai al report](#)